

faticarvi senza inevitabile necessità (so) ma tutti i Religiosi siano marò a servizio del Convento secondo il bisogno, e l'ordine del Prelato, come richiede lo stato, e condizione di poveri, e mendicchi, che Noi non

ancora un vestigio, che la Provincia non veste più d'un Terziario per Convento. Di quest' uo antico se ne fa menzione nelle Ord. prov. del 1729. e si procura come assigine alla pluralità de' Terziarij che s'andava introducendo: Vogham credere, in si dice nel S. de' Terziarij, che da taluni non si pare il stato di noi altri Cappuccini, perchè in eser facti Superiori vogliono tre, e quattro Terziarij in quel Convento ove sono. Li facciamo a sentire che giunge sino a Roma un tal disordine, e li pregamo in nome di Dio e di S. Francesco, che si contentino d'un solo Terziario come si pratico sempre in questa Provincia, eccettuato però quei luoghi ove non possono far di meno. Et il N. S. Provinciale nelle Visite... caccera li Terziarij che son di più, e darà la penitenza meritata al Guardiano in executione de' siveis comand del Sr. Revo.

Ma in decorso i Terziarij si sono accresciuti, e nell' Enciclica del 1740 si è procurato che almeno no' si facesse mangiar in Refettorio: Comandando... non s' ammettessero penitenzi per l' avvenire senza nostra espressa licenza sotto pena della suspensione di due mesi di Guardiania eccetto qualche volta in tempo di carnevale, o di grande solennità. E in quelli Conventi ove s'è introdotto l' abito, s' incomettano i Terziarij anjani... Et giovani di meno di 4. anni se vogliono sedere a mensa debbono per 3 anni continui mangiar in terra e farsi la disciplina d'ore avanti a loro no' si dispensi, s'è no' se si tenga calga &c. in... col Ameturo secolari a faticar per noi e contro lo stato di.

no | 51 | Per esercizio di povertà, ed umiltà i Sacerdoti  
ajutino a lavar le scodelle per turno quando son d'Eden  
mada recitando in quel mentre le consuete preci - Ajuti-

Povero, che ha da servire non da esser servito. E questa  
è la pratica di nostra Religione, come lasciò scritto  
il P. Combejon Conventuale pag. 54. ove parlando de  
Cappuccini: Non tengano in casa ai dice, Garzoni secola-  
ri ne anche sotto pretesto di servij necessarj. Grandis-  
sima umiltà in vero è la loro, che non vogliono altri  
servi, che se stessi. Cefino si fanno le suole, o Sandali,  
si cuciono, e raggessano gli arbi, coltivano l'orto, scogano  
il luogo, fanno la cucina, e tutti gli altri uffij del Monaste-  
ro come appunto furono ammaestrati nel Noviziato - Le Co-  
stituzioni nostre più antiche anche l'exprimono al c. s. fol.  
45. S'ordina ancora sotto a gran pena a Padri Guardi-  
ani che non tengano Garzoni in convento ordinariamen-  
te: e quando occorre il caso, che s'ha bisogno dell'opera  
loro per 2 o 3 giorni, allora singolarmente avvertano di  
non ammettere se non persone mature, e divote come  
sopra | Sopra si dice che s'amettano per quelle faccende cui  
no' possano soddisfare, i frati & allora s'uso persone mature  
I nostri Espositori anche ne fanno di ciò, premure: Questo  
da gran tempo | dice il P. Luigi Parisiense in c. s. Reg. | è  
stato sempre in odio a' buoni, e zelanti Superiori, e Religiosi  
i quali antra sempre impedito che i Secolari lavorassero ordina-  
riamente ne' nostri Orti per qualunque cagione, o pretesto,  
e soggiunge no' doverlo permettere i Superiori, àncorche loro no'  
si desse che degli avanzj, che si darebbono anche alla porta  
| 51 | Tutti d'ultra devono ajutare specialmente pe' servij  
del convento: e così farci noi la Chexica cuciori - oh -

no - a sparcervi la menya almeno quando almeno, son  
meno di 4. i laici, e a far la cerca quando saran  
mandati dal superiore dalla vobidienza (52) Abbia cura

andò, i sacconi, le mutande &c. Queste cose ancor  
si praticavano in Provincia, ma si van dismettendo, e  
specialmente per le cerche di musto, e grano inerbocite,  
e perche la fatica forse, dispiace, i Secolari si vanno  
introducendo ne Conventi con nostro discapito e nella  
stima si nella roba, giacche alimentarle si devono  
tante altre bocche, per cui si vogliono piu provisioni,  
e piu ricorsi a pecunia. Sventurati però quei frati  
irrati, e senuali, che ne son la cagione.

Nel vostro digye si dee star forte su di tal punto, e  
sopra tutto nel macinarsi il tabacco, a no mai avva-  
lexci dell'opera altrui, per le conyegenze niente buone  
che ne derivano.

52. Questo franto non parla dell'articolo di necessi-  
ta, perche allora anche i Monarchi, come Vice S. Tom. 2. 2.  
majo son tenuti alla fatica, a poter vivere, e i frati 2. 18.  
Minori son tenuti alevati per osservar la regola quanto ar. 3  
volte per la povertà de frati, e per altro motivo. Dye  
c'è necessario per evitar il ricorso a pecunia, le  
provisioni anticipate, o l'introduzione di Secolari  
in Convento. Parla digye lo franto quando  
no obbligherebbe la necessita: picche allora per tal  
esercizio di virtù devono i frati dar opera a certi  
questi impieghi, come fra gli altri lavar le scodelle.  
Di questa pratica un S. Bonaventura a un S. Antonio  
di Padova, e tutti gli antichi Padri dell'ordine ce-  
ne danno l' esempio. La religione nostra alevati

5<sup>to</sup> dell' Orticello de' Fiori chi di loro sarà incombenato  
dal Guardiano [53] La Sacrestia in difetto del Ch.

ne mantiene la lodevole Osservanza nelle Provin-  
cie più culte. Quando io ero in Ravenna comincia-  
va il Guardiano per quel mi ricordo, e seguivano  
la lezione delle Scodette per ogni settimana di altri  
Sacerdoti. Nelle decisioni de' nostri Capitoli Generali  
v'è anche questa v. Definitor Dub. 38. An Ca-  
Provinciales, et Guardiani Definitor, et Definitor  
non Guardiani sint liberi ab hebdomadaria lezione  
scutellarum? IX servandum vult Provinciarum. Vedete  
con qual vigore! Ne pure gli E. Provinciali, e attenti  
al Definitor danno orecchi, se l'uso in contrario delle  
Provincie no' l'eventasse.

Locche si dice della lezione delle scodette vale a  
proporzione per il resto. Anche a di nostri gl'ar-  
do son pochi i laici sparcchiano la menja a Sa-  
cerdoti: Anche s' ujan mandarli alla Cerca: pero  
questo in Brevio s' ha da fare per esercizio di vi-  
mità che la nostra Religione prege in altra via  
di quella bastano le altre, in cui i Sacerdoti son  
in tutta severità, ne s' accomunano co' Conversi. Ci-  
è ben fatto in decore del Sacerdotio; ma tra gl'at-  
tenti si uja colla più esatta imitazione di Gesù-Cri-  
sto, ch' essendo somo sacerdoti si portò da servo a  
venit ministrari sed ministrare. E' decore de  
Sacerdotio lo fonda nell'umiltà, e nelle virtù.

[53] Quest' uso tuttavia in più luoghi di questa Provin-

+ Sta in  
Capit. 62e  
v'ali ann.  
1691.

l'ultimo  
vico: la faccia ~~ch'indiano~~ non amare, e pulitezza, ce-  
dendo al culto immediato di Dio, ajutandolo  
di altri con carità, se così stima il Prelato. Se poi  
per ragione di più necessarie occupazioni special-  
mente spirituali l'ultimo sarà impedito, vi si metta  
il penultimo, e così di altri coll'istessa considerazione /54/

si mantiene in Reggio, Scilla, Bagnara Seminara  
&c. Quando io ero Novizio la cura dell'Orticello de  
fiore la infermiera l'avea l'istesso Maestro, che  
poi fatto diffinitore s'io al presente in età si avan-  
zata la continua.

54/ l'uso della Provincia anch'è questo, che non es-  
sendovi Clerico i Sacerdoti facciano la Sacrestia, ben-  
che un tal uso si va perdendo, e in alcuni luoghi  
vi si mettono Terziani, tocchè sembra contro le Costru-  
zioni, che vogliono portarsi la chiave della Sacrestia  
da un Frate professo. Spetta dunque a noi con mo-  
do speciale portarne tal carico, e se arde nel non  
sari pesti lo zelo della Religione lo porteremo con  
amore, e con diligenza, giacchè vidonda ad onore dell'  
Altiterrano, di cui il nostro S. Padre fu era sì geloso che  
come laici preclari esempj, mentre ove egli vedeva  
alcuna Chiesa mal tenuta la scopava, la raschiava,  
la puliva, e voleva che i suoi frati facessero l'istesso.  
Per andare poi con ordine l'ultimo Sacerdote dee dar  
mano a tal sacrata incombenza. Ma se questi ul-  
timo fosse impedito, potendo succedere che sia altri

138  
che si è detta. E si commenda grandemente che stiano quanto è possibile sempre impiegati o in sacri studi per proprio, e per altrui profitto, o in opere o in queste secondo la capacità d'ognuno. |ss| e Direzione

applicato a predicare, ad ascoltare confessioni, o che per il suo singolar talento è impiegato a componer libri per pubblica utilità, o che sia destinato in altro impiego più rilevante dalla S. Ubidienza: in tali casi ogni equità lo richiede, che all'ufficio della Sacrestia si destini altro.

|ss| L'impiego del Sacerdote è lodare Dio nei divini uffici, ed esercitarsi ne' sacri studi di morale, di Teologia, di Mistica, di Scrittura sacra, di Santi Padri per profitto proprio, e per altrui: Ma perchè, come dicono le c. s. Costituzioni, è difficil cosa star sempre sollevato in Dio per ischivar l'ozio d'ogni mal radice, dar buon esempio a prossimi, e seguire in questo il Vago d'elezione S. Paolo Apostolo, si ordina che quando i Frat' non sono occupati in esercizi di spirito, lavorino manualmen-  
te. Il S. Padre nel suo Testamento con premura l'incarica: Io lavoro, e voglio lavorare, e tuoi gli altri miei frati fermamente voglio che lavorino &c. Le nostre Costituzioni più antiche incaricano maggiormente questo punto come può vedersi al n. 24. del nostro commento: E avvertono che il lavoro sia di cose utili per la comunità, e vietano lavorarsi per secolari senza licenza del Provinciale forse per impedire l'incon-



del Prelato, come legare libri, far fiori artificiali  
raccorre sarmenti; cuocere abiti, tener puliti i ser-  
doni dell'Orto &c. [56]

13. Circa il denaro, o pecunia si mostrino inte-  
ramente alieni. Ne cerchino denari, ne li traspor-  
tino, ne li convermino; e per niun modo li ricevano,  
ne per se immediatamente, ne per mezzo d'altri. [57]

[56] Il Polizjo in c. 5. Reg. a. 9. spiega qual sia il la-  
vorizjo onesto, dicendo che tali siano gli esercizi Suel-  
vul' Sarcinatorum, Sarcionum, agricolarum, pisciorum et hujus  
generis officia. Non autem opera alia distractiva, ut  
esse avvigal, mulioner, venatore, neque indecentia sua  
tum religiosum, ut esse dispensatore, procuratore, judi-  
catorem, et hujusmodi, neque damnosa et inhonesta,  
ut esse pistor, veni vanarum &c. Tutte le cose poi che  
Parlando delzjo di lavori onesti devono tutti dar ma-  
no secondo s'è detto di sopra per adempiere alla men-  
te del S. Padre, quando non è occupato il Religioso  
in cose piu rilevanti. In Ravenna, e credo questo  
sia l'uso d'altre Provincie, si assegnano i Sarcioni  
dell'orto una porzione l'uno, ed do ebli la mia, per  
tenerlo pulito. E in questa Provincia si usava far  
esercizio comune per tener pulite le strade dell'orto  
come costa dalle Ordinay. Del 1711. addette al n. 24.  
del nostro Comento. S. Giovanni da Capestrano raccon-  
tava che andando i frati per l'orto raccoglievano  
de' Sarmenti, e li portavano per la cucina.

[57] Innoc. XI. lo dice, che questo sia il precetto  
capitale della religione Minoritana: e però deve

E gli Amici spirituali, o lor. Sostituti non tengano  
per noi denaro, che per bisogni presenti, o imminen-  
ti

Da noi gelosissimamente custodivsi. E tanto piu che  
ad eludendo l'umana sapienza, e la cupidigia fa  
gli ultimi sforzi. Qual precetto piu chiaro: i Frati  
per niun modo ricevano denaro ne da se, ne per  
mezzo d'altri? Frattanto vedete a quanto si sono  
portate le sottigliezze: Trasportare da un luogo all  
altro il denaro non è un riceverlo, dicono alcuni,  
e tanto piu, se si trasporta involto, in carta, dentro  
una bisaccia, e con cautela di non toccarlo colle nostre  
mani; dunque si può senza scrupolo trasportare da  
un luogo all'altro. Se si può, dunque si può tener  
in cella, purché non si tocchi, e dalla cella si può  
trasportare alla Bottega, e metterlo in mano del  
Venditore: Tutto ciò è un maneggio materiale,  
che non è disdetto a Frati; e se a questo s'aggiunge,  
che il denaro, e d'altri non nostro, può in tali ma-  
neggi viver quieta, e sicura la nostra coscienza.

Queste speculazioni se non si vedessero ridotte in  
pratica chi poteva credere che fussero, ne anche in  
sogno per passar in mente d'un Tom di senno?  
Ma noi teniamoci forti alla regola, e ributtiamo  
tali chiose sofistiche che la vilagiano: Per niun mo-  
do dice la regola ricevano denari. Ogni altro modo  
non conceduto da Nicolò III. ne' ricorsi a pecunia  
dice Clemente V. è proibito a Frati: *Quicumque fratres  
teneri cadere summopere quod pro alius, causis, et sub mo-  
dis alius, qua penat didi Predecessoris nostri declaratio  
se. Nicol. III. non recurrant ne si secy ab hys attentatum*



155. Ita per tutti i bisogni, ma per quelli sola men-

fuerit transgressores Regule, et precepti merito possint dici  
 na ubi aliquid alicui generaliter prohibetur, quod expre-  
 si non conceditur intelligitur denegari. Quare questus om-  
 nis pecunie ac oblationum, pecuniarum receptio in Ecclesia,  
 vel alibi: Cippi, vel etiam ordinari ad offerendum, seu donandum  
 pecunie referenda, nec non, et quicunque recursus alius,  
 ad pecuniam, seu habendam ipsam, qui per declarationem predictam  
 non conceditur: hec inquam omnia sunt eis simpliciter inter-  
 dicta.

Siano di chi si voglia i denari, dice Innoc. 8. Bulla Pastoral. Sibi  
 voi non potete maneggiarli come denari: Il maneggio natura-  
 le che sarebbe di ricever il denaro come metallo per indora-  
 re con esso un calice, e portarlo per ciò all'ovestio a liquefatto  
 o portarlo allo speziale per liquefar quell'oro, e manipolare  
 una medicina: un tal maneggio perché no è di denaro in quei  
 casi, ma di oro, d'argento, secho lo scandalo no sarebbe  
 vietato: Ma il maneggio civile, che si fa quando si maneggia  
 il denaro come denaro: in qualunque maniera di faccia egli  
 e a fraz minori proibito: Quis convectatio que non sit pu-  
 re naturalis seu quavis modo politica cuiuscunque domini sine  
 denari seu pecunia, fratribus Minoribus est omnino prohibita.  
 E ~~aggiunge~~ <sup>premette</sup> la ragione perché a noi è vietato non solo  
 il dominio de denari ma anche l'uso: Aliarum enim rerum  
 necessarium possunt fratres minores huiusmodi habere  
 usu licet non dominium: denariorum autem nec dominium  
 nec usu.

156. Gli Animi spirituali dunque o per se, o per il dilor  
 sostituto han da far entro ore tractati di denaro. Qual  
 sostituto possiamo noi nominarlo, se detti benefattori  
 non anno di chi servirsi: e ad essi, o a tal sostituto pos-  
 siamo noi addicare i bisogni che ci occorrono. E se per

te per cui si dee ricorrere a pecunia, che sono,  
come dichiara Clemente V. per la necessità del ve-

piu miani ha da pagare il denaro tutto si faccia d'  
autorità de' Padroni di cui è il denaro finche non sia  
spejo. Non restando a noi azione alcuna per detto dena-  
ro, in iudicio ed extra, ancorche il Dante, o suo sostitu-  
to malamente si portino nell' amministrazione di esso de-  
naro: Non avendo mai noi per detto denaro non sol-  
cosa alcuna di iusso, ma ne pure sorte alcuna di am-  
ministrazione, o dispensazione. Questi sono i modi a n-  
leciti nel ricorso a pecunia, come dichiara Nicolò III. e  
chi no l'osserva pecca, e però chi trasporta il denaro,  
chi lo tiene, chi lo conserva chi lo da &c. non osser-  
vando i modi prexeriti, viene a peccare, come ci as-  
sicura Clemente V. adotto nel numero antecedente:  
leggere il Cap. exist di Nicolò III. §. Ceterum, di cui qui u-  
trasporto alcune parole: Procuratur a fratribus quod ille  
qui dabit elemosynas per se, vel per alios non nominan-  
dum ab ipsis fratribus si fieri poterit... huiusmodi satis-  
factiones faciat. che se non vorrà potranno i frati pres-  
sentar gli alcuni di cui si serua: ... Ita tamen quod...  
in ipsa pecunia nihil omnino frater juris habent nec  
administrationes seu dispensationes. E qui tornate a riflettere  
che il trasportare il denaro, il darlo a venditori, il tenerlo è vic-  
tato a noi si perche è amministrazione di denaro, si perche è maneg-  
gio politico, si perche per la generale regola di Clemente V. un  
tal modo no essendoci conceduto da Nicolò III. s' intende vietato  
Et Annet spirituali digne, o i lor sostituti corra a dire an da far  
tutto in materia di denaro, e noi po no' dobbiamo ingervirci nella  
speja se no' solo, in pregarli che la facciano, e in suggerire in  
qual cosa debbano farla, e in presentiar loro l'oponia ben visto  
cui comettano i Santi la cura di far la speja, quantè

stiauo, e degli Infermi, o simili a questi 159

volte essi non volessero dar se fatta, o no' avessero di chi servirsi. Però un'altra avvertenza dobbiamo avere di no' far ricorso ad essi che per necessità presentino imminenti: le necessità presenti già s'intende che siano quelle, che attualmente si soffrono, o per debiti contratti, o per la provvisione che deve farsi di qualche cosa: le imminenti sono le necessità che di vicino sovrastano.

Queste necessità imminenti sono di due sorte: le une in breve tempo possono spedirsi, come il comprarsi la cera per la chiesa, la carne per l'infermo: altre di loro natura esigono lungo tempo, come nell'edificare un edificio, nel comprarsi lana in remote parti a vestire. Ora per le une e per le altre necessità ci è lecito ricorrere agli Amici Spirituali, come dichiara Clemente Nicolò III. C. exiit & Ceteris. Ma per le necessità remote no' c'è lecito, si perchè ne pure è lecito far provisioni per lungo tempo anche di cose mendicanti in propria specie, si perchè Nicolò III. no' specifica altre cause per cui si possa ricorrere a pecunia, anzi soggiunge: *Caueant fratres quod solite se cogunt quod ut non plus scienter concedi consentiant pecuniam, quod veritatem estimari possit vera necessaria pro qua pecunia ipsa conceditur valitura*. E se della pecunia depositata resta cosa alcuna, vale che un tal resto torni al Padrone. Ora per la regola di Clemente V. di sopra addotta. In. 57. non è lecito a noi ricorrere pro aliis causis... *quod ponat didi. In decessoris nostris declaratio.* le cagioni che Nicolò III. pone son cose, si è detta le necessità attuali, o imminenti.

159. Et per tutte le necessità anche presenti, si può ricorrere agli Amici Spirituali, ma per necessità gravose e vile.

107  
E ciò nel caso ancora, che non si potesse senza tal  
ricorso, e ne col laudivjo onesto, ne colla mendicizia  
provvedere a tal necessitá (60) Non vadano i Frat

vanti. Io dice espressamente Clemente V. Cum autem  
recursus ad Amicos specialiter expresse tantum in duobus  
casibus secundum regulam concedatur, videlicet pro neces-  
sitate Infirmorum, et fratribus induendis... attendant  
Fratres prefati, quod pro nullis causis aliis, quod pre-  
didis, vel similibus, in via vel alibi recurrere liceat eis,  
ad Amicos huiusmodi sive sint dantes pecuniam, sive de-  
putati per ipsos, sive Nuncii, vel Depositarii seu alio  
quouis nomine, appellentur, etiam si concessi per dictam  
Declarationem modi circa pecuniam integre serventur.

Se qualche oppositore la discorre altrimenti, no' si dee se-  
quire: la necessitá per ricorrere a pecunia, cioè che si  
può sovvenire licitamente col detto ricorso ha da esser  
rilevante simile cioè a quella di vestire i frati, e sov-  
per curare gli infermi: però la nostra Religione dichiara  
illecito il ricorso a pecunia per la carne, trattandosi  
di frati sani, come s'è mostrato nel n. 32. del com-  
mento, perché no' ha stimato tale, e tanta necessitá  
di cui no' potesse farsi di meno. Il S. Padre nelle  
Cronache dichiarò questo punto con quelle gravissime  
parole: Allora è lecito il ricorso quando la coscienza  
rimorde se no' si ricorre, come infatti rimorde-  
rebbe se si lasciasse l'infermo senza cura e l'frate  
nudo senza vestirlo. Da questa regola vedete quanti  
ricorsi illeciti si fan da coloro che ricorrono per la-  
zare, per capricciose speje, per prurij, &c. &c.  
61 Finalmente non basta la vera e orate necessitá

libr. 2.  
cap. 19.  
n. 49

alle Fiere; come voleva il S. Padre ~~per~~ Molto meno

e l'osservanza esatta de' modi, co' cui si mantengono alieni; finti da qualunque uiscerimento, marceggio, amministrazione di denaro: ma bisogna ancora che no' vi sia altro mezzo che il ricorso al denaro per provvedersi; poiche se potrà provvedersi al bisogno con mendicare in propria specie. lo che fa d'uopo per comune sentenza de' Spositori di nostra regola sarà illicito allora far ricorso al denaro: vedi il P. Bern. da Bolog. leg. 12. §. 12. n. 28. Sudi che ne abbiamo anche la decisione del nostro Cap. Gen. v. denarium dub. 1. ove si dice che un cercatore ripudiato l'uso di condurre un fanciullo per riceverci il denaro a comprarsi il pane da coloro che non aveano pane da dare: duplicavit labore ordinatum, e così lo trovò in propria specie: poi rincorrendosi di tal fatica, ritornò alla primiera iganza. *Quæritur 1. &c. ... Id. quod 1. q. quod si possit haberi panis sufficienter duplicato labore, non liceat pecunia sic acceptare. Officium enim bonæ fidei nostræ Religionis. Vel habet saltem specie quædam pecuniarum...* In un Cap. Gener. 1712. l'istesso che del limosinare vale, e molto più pe' l'azzare. Le cose a cui coll'onesta fatica possiamo provvedere, provvederle col ricorso è molto più illecito, perchè la fatica è la maniera di sostentarla, che in primo luogo ci addita il S. Padre: e quando no' fosse a noi dato il prezzo della fatica ricorriamo alla menja del Signore &c. Badino indige Sacerdoti, e facci se per fuggir la fatica di farci noi stessi i servizi del convento sian cagione per cui si intro. ducano secolari, o si ricorra a pecunia. In oltre se ci son denari depositati di questi dobbiamo servirci, senza fare nuovi ricorsi: *Cessantibus et elemosynis dice Nicolò III. vedi il Bolog. l. c. n. 27.*

4 in esse, o altrove contraccino N. 1. e nelle Questeriane

5. Ne abbiamo su di questo molte ordinazioni Provti. In quella del 1705. n. 5. si sentono molti richiami con poco buon esempio del Mondo, dalla molti sudire dei Frati che vanno alle Fiere di Lorianò S. Stefano, Sinopoli, Molera S. Orsola et altre: onde s'ordina a tutti i Superiori locali il non mandar Frati, o andar loro nelle Fiere, senza vbbà del M. R. P. Provti. ... Si proibisce ancora sotto pena di ere disuplire, e di manegiar 3. volte in terra in pane, ed acqua a qualivoglia Frate che anderà ad alcuna delle sud. o altre fiere, anche sotto pretesto, che tiene vbbidienza di viaggiare, e la fiera sia nella strada dritta del suo camino, ma occorrendo in tal po tale a qualivoglia frate o sia Superiore, o sia suddito occasione. Per viaggio o posponga, o anteceda il camino, o muti strada. E perche la cerca che si fa da nostri Frati nelle fiere è di poco utile a Convi, per il più di trasgressione della regola, di danno spirituale a Frati, e di mal esempio al mondo, si proibiscono sommiglianti cercate. E li Superiori di quei luoghi, a quali appartengono tali cercate non mandino Frati nelle fiere, che persone stimolate, e commovate di Dio, e zelanti dell'osservanza della Regola, a quali proibiscano il cercar denari per comprar cose. E gli non anno Frati tali della bontà de quali si possano fidar non mandino essendo meglio perdersi qualivoglia cosa che l'offendersi Dio, e trasgredire la Regola. Ne Dio manderà provveder di quello ci sarà necessario, quando procuriamo non offenderlo.

Su'l piede istessa caminano le ordinaz. del 1718. n. 3. quella del 1733. Nelle Ordinaz. o più tosto Enciclica del 1740. n. 2. proibiamo Per espresso comando del P. Revmo proibiamo a



~~Frati tutti il contrattare non cerchino cose per vender  
le contro la dichiarazione di Nicolò III. [62] Niun~~

Frati tutti il contrattare per se stessi si nelle fiere  
si ovunque siccome sta ordinato nel c. 14. delle altre nostre  
Ordinazioni = In queste Ordinaz. citate al n. 14. si dice - Ni-  
un Guardiano possa mandare Frati nelle mercati o fiere  
senza nostra Vidienza. e procurino li medesimi accompa-  
gnarsi co qualche amorevole il quale compri loro le cose  
sogrevoli per la Comunità, e spenda il denaro a nome del  
Pante, senza loro ingerimento ne contratti.... E tanto più si  
proibiscono le queste pecuniarie che si sogliono fare in Fiera  
con tanta gravità, e scandalo de' scolari. E li trasgressori  
oltre le dovute pene, si facciano la disciplina in Refettorio  
e mangino in terra pane, ed acqua. Nelle Ordinaz. del 159  
Avvertano i Frati, che vanno alle fiere, o Mercati a trovar  
un Amorevole che contratti secondo il bisogno ne non faccia  
no essi i Mercati.

Da questi, ed altri documenti che si esalajano per brevità si  
vede come i Superiori zelavano su questo punto, e vietavano  
la libertà di comprare i Frati nelle fiere, vietavano il contrat-  
tare, come in fatti è vietato per vigore di nostra professione,  
come insegnano tutti i nostri Gpositori. Però è difficile cosa  
esporci all'occasione, e non cadere nella rete, e nel peccato; ed  
è necessario per questo no affacciarsi affatto i Religiosi nelle  
fiere, come voleva il S. Padre: ne restiano per questo di peire,  
menere avendolo noi praticati in Ritiro, provida Dio, che gli  
Amici spirituali ci facessero fedelmente ogni carità.

[62] C. Exile V. Insuper: Ne sterilia nec alia... licet habere...  
ad ulla' superfluitate' divitiar, seu copiar, que devoret pauperu  
ti vel ad thaurationes, vel eo animo, ut ea distrahant sive